

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Loc. La Cure, 40
11020 Saint-Christophe (AO)
Tel. (+39) 0165 269811



COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE

REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

info@comune.saint-christophe.ao.it
protocollo@pec.comune.saint-christophe.ao.it

P.IVA/ C.F. 00107730079

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

**INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA
DEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE**

Durata: 5 anni dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 oltre, all'eventuale possibilità di rinnovo per tre anni sino al 31 dicembre 2033

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 23 dicembre 2025.

INFORMAZIONI GENERALI

Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Saint-Christophe

Indirizzo: Loc. La Cure n. 40, 11020 Saint-Christophe (AO)

Telefono: +39 0165 269817

PEC: protocollo@pec.comune.saint-christophe.ao.it

E-mail: info@comune.saint-christophe.ao.it

Indirizzo internet: www.comune.saint-christophe.ao.it

Articolo 1. – Natura dell'incarico

Il presente capitolato ha per oggetto l'incarico di addetto stampa del Comune di Saint-Christophe.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono rese dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato, pubblicitario o privatistico e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede del Comune e sul territorio comunale.

L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dagli amministratori e dai responsabili dei servizi. Comporterà, in ogni caso, la partecipazione agli incontri a rilevanza istituzionale e agli eventi promossi dall'amministrazione.

Il professionista è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del Codice civile.

Elenco delle attività da svolgere	Ricorrenza annuale indicativa
Annuncio dell'adunanza di Consiglio comunale con apposito comunicato, seguito da comunicato di esito entro la giornata successiva alla seduta, a seguito di verifica da parte del Sindaco. Al comunicato è allegata una fotografia della riunione.	Tutte le volte che si renda necessario Indicativamente 20 all'anno

Articolo 2. – Oggetto dell’incarico

Il professionista si impegna ad organizzare la propria attività in connessione con le necessità dell’Ente e a prestare la propria opera professionale per assumere l’incarico in questione consistente, in via esemplificativa e non meramente esaustiva, nelle seguenti attività:

Articolo 3. – Modalità di svolgimento dell’incarico

L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dal Sindaco o suo delegato. Comporterà, in ogni caso, la partecipazione agli incontri a rilevanza istituzionale e agli eventi promossi dalle amministrazioni, eventualmente anche in orario serale.

Il professionista, per lo svolgimento della propria attività, potrà utilizzare locali e strumentazione propria, nonché i locali e le strumentazioni messe a disposizione dall’Ente.

A tal proposito, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni vigenti nell’Ente in materia di protezione e sicurezza dei dati, delle informazioni e dei locali e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui messi a disposizione.

L’incaricato è tenuto ad osservare l’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 del Codice civile e a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 4. – Durata dell’incarico e corrispettivo

Il contratto con il professionista durerà 5 anni e decorrerà dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 oltre, all’eventuale possibilità di rinnovo per tre anni sino al 31 dicembre 2033.

Il compenso a base di gara è pari a Euro 4.000,00 lordi annuali a corpo, comprensivo di ogni onere previsto per legge (contributi previdenziali, I.V.A. o I.R.A.P.) in relazione alla tipologia contrattuale, soggetto a rialzo.

Pertanto per 5 anni dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030

€ 4.000,00 lordi/anno, a corpo, comprensivo di ogni onere previsto per legge (contributi previdenziali, I.V.A. o I.R.A.P.)

Per complessivi 20.000,00 €

Eventuale rinnovo per tre anni fino al 31 dicembre 2033

€ 4.000,00 lordi/anno, a corpo, comprensivo di ogni onere previsto per legge (contributi previdenziali, I.V.A. o I.R.A.P.)

Per complessivi 12.000,00 €

Per l’eventuale rinnovo si applicheranno le stesse condizioni economiche.

Valore complessivo dell'appalto pari a € 32.000,00

L'incarico di addetto alla comunicazione sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del dlgs 36/2023, al miglior offerente.

Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti all'accesso con mezzo proprio o con mezzo pubblico di trasporto, sia alla sede municipale che ai luoghi individuati per lo svolgimento degli incontri e delle manifestazioni cui il professionista deve partecipare.

La liquidazione del compenso avverrà su presentazione di regolare documentazione fiscale da parte dell'interessato, accompagnata da una relazione sull'attività svolta.

La liquidazione potrà avvenire anche in modo frazionato.

Articolo 5. - Adeguamento prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del d. lgs. 36/2023, si procede alla revisione dei prezzi nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dell'importo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo;
- opera nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione di cui presente articolo è attivata secondo le disposizioni di cui all'art. 3 dell'allegato II.2-bis del Codice al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1.

Ai fini del calcolo della variazione per il contratto di appalto, in osservanza del richiamato All. II.2-bis, Tabella D1, avendo l'appalto CPV 92400000-5 - Servizi di agenzie di stampa, si prende a riferimento la differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi in base al seguente indice sintetico [639] Altre attività dei servi d'informazione, disponibile al momento della variazione, e quello riferito al mese del provvedimento di affidamento o della precedente variazione già disposta.

Qualora trattasi di prestazioni facenti capo al subappaltatore, la Stazione appaltante procederà, nei casi di pagamento diretto, al pagamento in favore di quest'ultimo anche del maggior importo rideterminato in applicazione della revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 12, comma 1 dell'Allegato II.2-bis, rubricato "Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi", si fissa, il riferimento temporale, ai fini della determinazione della variazione del prezzo, nel "mese del provvedimento di aggiudicazione", e si stabilisce che in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice o degli indici di cui al precedente comma con frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice o degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Articolo 6. – Estinzione del contratto e recesso

Il contratto si estingue per scadenza del termine.

L'Ente ed il professionista possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.

Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:

- a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
- b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 10 giorni;
- c) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al professionista l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nel caso in cui il professionista intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto di interesse, ovvero incompatibilità, con l'ente committente.

Articolo 7. – Adempimenti fiscali e previdenziali

Il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, pubblicistico o privatistico e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede comunale e sul territorio comunale.

Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed infortunistica derivanti dal presente rapporto di lavoro, sono a carico del professionista incaricato ed assolti direttamente dallo stesso.

Il presente rapporto non dà luogo, altresì, a trattamento di fine rapporto e di anzianità.

Il professionista, inoltre, solleva l'Ente da ogni responsabilità derivante da infortuni e, a tal proposito, rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere e malattia professionale.

Articolo 8. – Tutela dei dati

Il professionista è nominato responsabile esterno dei dati gestiti nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. Il professionista, inoltre, non dovrà diffondere né utilizzare, per sé o per altri, dati, notizie e informazioni, anche riservate, delle quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Tutti i dati, informazioni e documentazione di cui il professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte dell'Ente.

Il professionista si impegna a rispettare il segreto professionale su qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, nonché a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*).

Nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato, il Sindaco è designato per il trattamento dei dati personali gestiti per le finalità strettamente connesse all'espletamento degli obblighi specifici derivanti dal presente atto.

Le clausole del presente articolo hanno per l'Ente committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.

Articolo 9. – Disciplina applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alle norme del Codice civile previste in materia.

Articolo 10. – Fatturazione pagamenti e tracciabilità finanziaria

Il corrispettivo sarà liquidato in via posticipata con cadenza trimestrale, dietro emissione della relativa fattura corrispondente a tre quote mensili, derivanti dall'importo complessivo offerto per l'intero periodo contrattuale e rapportato ai mesi di durata del servizio.

I corrispettivi risultanti dagli atti di gara devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato e non potranno variare in aumento per tutta la durata del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente in favore dell'impresa mandataria del raggruppamento.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti è subordinata alla verifica, da parte dell'Ente, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché del trattamento retributivo che deve corrispondere a quello minimo previsto dal CCNL di categoria applicato, o di una corrispondente certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'aggiudicatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*". L'aggiudicatario si obbligherà a comunicare il conto corrente dedicato ed ogni modifica relativa ad esso e ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura.

Articolo 11. – Subappalto

Non è ammesso il subappalto per l'incarico oggetto del presente disciplinare.

Articolo 12. – Responsabilità dell'aggiudicatario e polizza assicurativa

L'affidatario è personalmente responsabile verso l'Ente e i terzi per qualunque danno arrecato alle cose o alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'incarico o in conseguenza

di fatti inerenti all'erogazione del predetto servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'affidatario risponde inoltre dell'operato dei propri eventuali dipendenti. Nella gestione del servizio, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose.

A copertura dei rischi indicati nel presente articolo e derivanti dall'adempimento dei servizi di cui al presente capitolato speciale d'appalto l'aggiudicatario è tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa con massimale adeguato. Tale polizza deve essere presentata all'atto della stipula del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a tenere valida ed efficace la polizza assicurativa, anche mediante rinnovi, per tutta la durata dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto e, comunque, fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 13. – Risoluzione del contratto

È fatta salva la facoltà dell'ente di procedere alla risoluzione del contratto con riserva del risarcimento dei danni cagionati all'Ente, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l'aggiudicatario, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via e-mail), a sanare le inadempienze contrattuali.

Tale facoltà è prevista in caso di:

- a) cessione anche parziale del contratto;
- b) subappalto anche parziale dell'incarico;
- c) reiterata deficienza o negligenza nello svolgimento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso;
- d) mancato inizio dell'espletamento del servizio alla data stabilita;
- e) frodi o stato di insolvenza dell'aggiudicatario.

Nelle ipotesi previste, l'inadempimento costituisce clausola di risoluzione espressa.

Eventuali danni o spese derivanti all'Ente per colpa dell'aggiudicatario sono a carico di quest'ultimo.

L'Ente, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altro soggetto qualificato per la gestione del servizio con addebito a carico dell'aggiudicatario dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dalla stessa.

Articolo 14. – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato speciale d'appalto e del conseguente contratto è competente il Foro di Aosta.